



TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura di RG 5-1/2024

a seguito del ricorso depositato in data 23 aprile 2024, nell'interesse della cittadina italiana, nata a [REDACTED], il [REDACTED] residente in [REDACTED] in [REDACTED] nubile, C.F. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Maria Dina Tore (TROMDN65S47G113L), via F. Brunelleschi 31 in Oristano, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce al suddetto ricorso, col quale si chiedeva a codesto Tribunale l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, osserva:

La relazione dell'OCC dà atto e documenta quanto segue:

-l'istante [REDACTED] come dichiarato dal legale nell'istanza di ammissione alle procedure previste dalla L. 3/2012, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, comma 2 della L. 3/2012 e dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14;

-[REDACTED] rientra nella categoria dei "consumatori" come definiti dall'art. 6, comma 3 della L. 3/2012 e dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs 12.01.2019, n. 14 in quanto persona fisiche che agisce "per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" non svolge né ha svolto attività imprenditoriale come da ispezioni effettuate presso la CCIAA e Anagrafica cassetto fiscale Agenzia delle Entrate;

-la debitrice dispone solo di redditi di lavoro dipendente;

-l'istante ha dichiarato di non aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e non ha subito per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012;

-l'istante si è impegnata, mediante il proprio legale, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all' OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

La genesi dello stato di sovraindebitamento in cui [REDACTED] si trova è riconducibile al fatto che "a seguito di alcune controversie civili e penali promosse dal 2007 in poi nei confronti della datrice di

lavoro, [REDACTED] per demansionamento e mobbing, [REDACTED] ha dovuto affrontare gravose spese giudiziarie sia per il pagamento delle parcelle dei propri legali sia per il pagamento dei legali di controparte. In conseguenza di quanto accaduto sul posto di lavoro alla istante è stata accertata la malattia professionale da stress post traumatico da costrittività organizzativa;

Nel 2020 alla [REDACTED] è stato diagnosticato un melanoma che l'ha costretta a cure antitumorali per il quale le è stata riconosciuta una invalidità del 67%. Da quella data fino ad oggi [REDACTED] ha dovuto far ricorso al credito con diverse finanziarie sottoscrivendo nuovi finanziamenti per l'estinzione dei precedenti e con la rinegoziazione del credito al fine di poter avere della liquidità per il sostentamento suo e del figlio, oggi maggiorenne, ma non economicamente sufficiente, studente universitario per il quale non percepisce alcun contributo economico da parte del padre che si è sempre disinteressato del figlio sin dalla nascita.

La situazione della [REDACTED] può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che ha dimostrato di non disporre di alcun patrimonio, da cui l'impossibilità ad adempiere.

La [REDACTED] infatti, dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici fiscali, catastali e dalle ispezioni ipotecarie, non risulta disporre di beni patrimoniali e reddituali di beni.

Le esposizioni debitorie della [REDACTED] sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito familiare della sig.ra, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dal reddito di lavoro dipendente.

L'attivo patrimoniale della debitrice è costituito dai soli redditi di lavoro dipendente in quanto dipendente delle [REDACTED]

Dalle ispezioni ipotecarie l'istante non risulta intestataria di beni immobili e ha dichiarato di non possedere beni mobili registrati o altri beni mobili di rilevante valore.

La debitrice risulta titolare dei seguenti conti correnti e libretti:

1. conto corrente n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] il cui saldo alla data del 31/12/2023 è pari ad euro 5,00;

2. conto corrente n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED], il cui saldo alla data del 31/12/2023 è pari ad euro 8,87;

3. di una Postepay Evolution n. [REDACTED];

4. libretto [REDACTED] saldo € 2,22;

5. libretto [REDACTED] saldo € 0,00

Il totale complessivo dei debiti ammonta a EURO 96.282,93, come da Proposta di Piano di Ristrutturazione [REDACTED]

CREDITORI	DATA STIPULA	CAPITALE INIZIALE	DEBITO ATTUALE	IMPORTO RATA
REVALEA SPA CARTE REVOLVING	2012	600,00	16.013,22	358,22
IFIS NPL INVESTING	2017	17.250,00	14.297,11	301,02
MB CREDIT SOL. D.B.	2017	4.348,00	2.977,49	56,83
MB CREDIT SOL D.B.	08-2018	3.261,00	3.586,35	42,70
MB CREDIT SOL. D.B.	11-2018	4.348,00	4.668,26	56,93
FIN. PERS. DEUT.BANK	20.12.16	21.161,25	16.456,50	308,12
FIGENPA delega	06.05.19	32.520,00	19.440,00	270,00
FIGENPA cess.quinto	10.07.19	32.400,00	17.344,00	271,00
Deutsche Bank scop conto banco poste		1.500,00	1.500,00	

A seguito della presentazione della istanza da sovraindebitamento a tali importi devono essere sommate anche le somme dovute all'Advisor pari ad euro 3.891,40 ed al Gestore della Crisi per euro 3629,52.

H) SUDDIVISIONE IN CLASSI E FORMULAZIONE PIANO

CREDITORE	CLASSE	IMPORTO PRIVIL.	IMPORTO CHIROGR	%	
ADVISOR AVV.M.D.TORE	PRED.	3.891,40		100%	3.891,40
-COMPENSO GESTORE OCCS	PRED.	3.629,52		100%	3629,52
FINGEPA DELEGA	CHIROG		19.440,00	16,36%	3.180,38
FINGEPA CESSIONE	CHIROG		17344,00	16,36%	2.837,48
DEUTSCHE BANK FIN.PER	CHIROG		16.456,50	16,36%	2.692,28
DEUTSCHE BANK scop.c/c	CHIROG		1.500,00	16,36%	245,50

REVALEA SPA carte revolv. (Pign. terzi)	CHIROG			16.013,22	16,36%	2.619,76
IFIS NPL INVESTING SPA	CHIROG			14.297,11	16,36%	2.339,01
MB CREDIT SOLUTION Dbank 11/2017	CHIROG			6.563,84	16,36%	1.073,84
MB CREDIT SOLUTION D Bank 8/18	CHIROG					
MB CREDIT SOLUTION DBank 11/18	CHIROG			4.668,26	16,36%	763,73
TOTALE Crediti in prede importo crediti chirografari						7.520,92 96.282,93

Il debito complessivo è quindi pari ad euro 96.282,93 oltre spese in prededuzione della instaurata procedura.

L'indebitamento non appare colposamente cagionato dalla debitrice, ovvero ascrivibile ad un difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni.

Infatti, dall'esame della documentazione si evidenzia un continuo ricorso a prestiti tramite finanziarie e prestiti personali, che in parte estinguono prestiti precedenti;

non si rilevano, dalla documentazione prodotta e dalle notizie raccolte, elementi che attestino l'assunzione di debiti al di fuori delle mere necessità della famiglia ed in ogni caso si esclude che siano sorti con l'intenzione di non rimborsarli;

non sono rilevabili, rispetto alla documentazione esaminata ed alle notizie raccolte, dismissioni patrimoniali che abbiano consentito di sottrarre risorse ai creditori, o utilizzi preferenziali delle stesse.

Deve inoltre evidenziarsi che la situazione di sovraindebitamento si è aggravata anche per il comportamento colposo degli enti creditori i quali nonostante l'elevato grado di indebitamento della ██████████ hanno continuato ad erogare alla istante somme o a concedere aperture di credito, senza tenere in debito conto del merito creditizio ai sensi dell'art.124 bis del TUB. Tutti i creditori hanno omesso di valutare il merito creditizio ex art. 124 bis TUB.

██████████ non ha debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nè risultano posizioni debitorie pendenti o irregolari.

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita [REDACTED] a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 8 L. 3/2012 e 67 e segg. CCII.

Al fine di tener conto dell'art. 66, comma 5, del CCII si è provveduto a ripartire i costi di procedura in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascun debitore, come indicato nella seguente tabella.

Spese in prededuzione

SPESA	IMPORTO	TOTALE
Compenso OCC	€ 2.860,59	
CNPADC	€ 114,42	
IVA	€ 654,51	3.629,52
Compenso ADVISOR	€ 3.000,00	
Spese generali 15%	€ 450,00	

Spese trasferta n.3	€ 330,00	
CPA 4%	€ 151,20	3.931,20
TOTALE		7.560,72

Si ipotizzano le seguenti ulteriori spese della procedura che saranno sostenute dalla debitrice in caso di omologa del piano di ristrutturazione proposto:

1. Spese bancarie per tenuta conto per n. 4 anni e per commissioni bonifici € 250,00;
2. Spese iscrizione a ruolo € 125,00;
3. Eventuale richiesta di registrazione del decreto di omologa € 200,00.

Il piano prevede il pagamento di euro 450,00 mensili per le prime 13 rate che saranno imputate al pagamento dei crediti prededucibili e le successive 35 ai creditori chirografari in proporzione dei rispettivi crediti fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 15.571,88 pari al 16,36 % degli importi calendati costituenti la situazione debitoria della [REDACTED]

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte l'OCC ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria, condizionata alla revoca della cessioni del quinto a favore di FIGENPA SPA,

della delega di pagamento a favore della FIGENPA SPA e il pignoramento presso terzi a favore di Revalea SPA.

Rilevato che i creditori non hanno presentato osservazioni al piano;

Ritenuto, pertanto, che sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, il piano di ristrutturazione dei debiti vada omologato;

P.Q.M.

Letto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED]
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura;
dispone che la sentenza di omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale di Nuoro, con oscuramento dei dati sensibili;

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito;

dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Nuoro, in data 17 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Riccardo De Vito